

Deliberazione 14 dicembre 2010 – ARG/elt 232/10

Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2011 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela, determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A. per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela a titolo di acconto per l'anno 2011 e modifiche al TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07 (di seguito: deliberazione n. 349/07);

- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2010, ARG/elt 31/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 31/10);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2010, ARG/elt 41/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 41/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/elt 192/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 192/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 220/10;
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 228/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 228/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 231/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 231/10);
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente unico) del 26 maggio 2010, prot. Autorità n. 20445 del 28 maggio 2010 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2010);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 4 novembre 2010, prot. Autorità n. 36939 dell'8 novembre 2010;
- la comunicazione della Cassa del 30 novembre 2010, prot. Autorità n. 39846 del 3 dicembre 2010;
- la comunicazione della società Acquirente unico del 30 novembre 2010, prot. Autorità n. 39514 dell'1 dicembre 2010;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 6 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40149 del 9 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione 6 dicembre 2010);
- la comunicazione di Terna del 10 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40274 del 10 dicembre 2010;
- la nota della Direzione Mercati 27 ottobre 2010, prot. 35652, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07 dispone in particolare che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero sia svolta dall'Acquirente unico;

- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione di:
 - a) corrispettivo PED;
 - b) corrispettivo PPE;
 - c) componente UC₁;
 - d) componente DISP_{BT};
 e che i corrispettivi di cui alle lettere da a) a c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- relativamente all'anno 2011, non sono disponibili informazioni riguardanti eventuali impatti sui costi unitari di approvvigionamento dell'Acquirente unico della cessione al mercato dell'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6, mentre le informazioni riguardanti l'energia elettrica importata da Enel S.p.a. in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico incorporano ancora elementi di stima;
- la deliberazione ARG/elt 231/10 ha aggiornato i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48 e 73 della deliberazione n. 111/06;
- la deliberazione ARG/elt 231/10 ha previsto, tra l'altro, obblighi di invio di report settimanali contenenti analisi di dettaglio sui comportamenti di offerta nel mercato per i servizi di dispacciamento da parte degli utenti del dispacciamento con particolare riferimento ai corrispettivi di accensione e ai prezzi offerti per portare l'unità di produzione ad un livello di carico pari al minimo tecnico;
- gli obblighi previsti dalla citata deliberazione hanno la finalità di consentire un tempestivo intervento da parte dell'Autorità a riduzione del valore che può assumere il limite superiore al corrispettivo di accensione, con una conseguente riduzione degli oneri netti sostenuti da Terna, qualora non si riscontri una adeguata riduzione dei prezzi offerti per portare l'unità di produzione ad un livello di carico pari al minimo tecnico;
- tenuto conto degli elementi di stima di cui ai precedenti alinea e in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna è possibile ipotizzare un aumento del costo medio annuo (2011) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto al costo medio annuo (2010) stimato per il quarto trimestre dell'anno 2010.

Considerato che:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- il gettito atteso dall'applicazione del corrispettivo PPE ai clienti in maggior tutela negli anni 2009 e 2010 risulterebbe superiore al fabbisogno relativo agli importi riconosciuti agli esercenti la maggior tutela e alle imprese distributrici per gli squilibri di perequazione degli anni 2008 e 2009 per un ammontare stimato pari a circa 70 milioni di euro;
- ai sensi del comma 9ter.3 del TIV Acquirente unico, entro il 30 novembre di ogni anno, versa o riceve al/dal Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT (di seguito: Conto PPE) le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce;
- le partite economiche di cui al precedente alinea iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno 2009 sono pari a circa 50 milioni euro, secondo quanto trasmesso dal medesimo Acquirente unico con comunicazione 26 maggio 2010;
- in base a quanto fin qui detto il Conto PPE mostrerebbe un avanzo pari a circa 120 milioni di euro relativi a partite economiche di competenza di anni precedenti il 2010;
- relativamente all'anno 2010, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi degli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, del corrispettivo per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e dei costi per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dai medesimi esercenti attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che nell'anno 2010 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi PED;
- le stime di cui al precedente alinea dovranno essere riviste quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2010 e potranno essere considerate definitive solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera

della Cassa entro il mese di ottobre 2011, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2010;

- in base a quanto fin qui esposto il Conto PPE risulterebbe in sostanziale avanzo anche tenendo conto di tali partite;
- il TIV prevede che qualora il corrispettivo PPE assuma valore negativo la Cassa versi agli esercenti la maggior tutela l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo medesimo entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre.

Considerato altresì che:

- la componente UC1 è destinata alla copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007; posto che, come già sopra evidenziato, gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008 sono coperti dal corrispettivo PPE;
- il TIT istituisce presso la Cassa i conti di gestione relativi alle suddette componenti, e in particolare:
 - a) con il comma 54.1, lettera g), è istituito il Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e ai clienti del servizio di maggior tutela nel periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007, alimentato dalla componente UC1 (di seguito: Conto UC1);
 - b) con il comma 54.1, lettera s), è istituito il Conto PPE;
- con deliberazione ARG/elt 41/10, l'Autorità ha azzerato, a partire dall'1 aprile 2010, la componente tariffaria UC1;
- sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa:
 - a) il Conto UC1 presenta disponibilità residue, per competenza, pari a circa 18 milioni di euro;
 - b) si rilevano alcune pendenze pregresse in capo al suddetto Conto, per un importo complessivo stimato ampiamente inferiore alle disponibilità di cui al precedente punto a).

Considerato inoltre che:

- la componente $DISP_{BT}$ ha la finalità di restituire a tutti i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela la differenza tra il prezzo di commercializzazione della vendita di energia elettrica (corrispettivo PCV) che gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti finali serviti in maggior tutela e il livello della componente RCV riconosciuto ai medesimi esercenti; e che, conseguentemente, ai fini della sua determinazione occorre prendere in considerazione, oltre al differenziale di prezzo tra il corrispettivo PCV e la componente RCV, il numero di clienti finali serviti in maggior tutela;
- con riferimento ai clienti finali domestici, la quota della componente $DISP_{BT}$ articolata per scaglioni di consumo deve altresì tenere conto dell'articolazione delle

tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura D2 e D3, prevista dalla deliberazione ARG/elt 228/10;

- la deliberazione ARG/elt 192/10 ha definito gli ammontari relativi al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV, quantificando i livelli che la Cassa deve versare agli/ricevere dagli esercenti la maggior tutela societariamente separati;
- il comma 25.2 del TIV prevede che il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione (di seguito: Conto DISP_{BT}), alimentato dai versamenti effettuati dagli esercenti la maggior tutela ai sensi dell'articolo 9bis del TIV ed utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna derivanti dall'applicazione della componente DISP_{BT} a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, sia altresì utilizzato dalla Cassa per i versamenti/le riscossioni di cui al precedente punto;
- con le deliberazioni ARG/elt 190/08 e ARG/elt 35/09 l'Autorità ha provveduto a stimare, sulla base dei dati di pre-consuntivo relativi all'anno 2008, la necessità di gettito derivante dal meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV evidenziando un potenziale livello dei costi riconosciuti superiore a quello stimato con la deliberazione n. 349/07 per la determinazione della componente RCV, principalmente riconducibile al mancato pagamento di fatture per morosità da parte dei clienti finali;
- sulla base delle comunicazioni della Cassa, è possibile stimare una differenza positiva, tra quanto raccolto dal Conto DISP_{BT} e gli ammontari relativi al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV, quantificabile in circa 60 milioni di euro.

Considerato infine che:

- l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l'articolo 11 del TIV prevede che il prezzo di cessione dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- con la deliberazione ARG/elt 31/10, l'Autorità ha stabilito il corrispettivo riconosciuto all'Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per l'anno 2009 e, a titolo di acconto, per l'anno 2010.

Ritenuto opportuno:

- quantificare in via prudenziale l'ammontare derivante degli oneri netti conseguenti l'introduzione del corrispettivo di accensione ad un livello inferiore rispetto a quanto indicato da Terna nella comunicazione 6 dicembre 2010, tenendo così conto della possibilità di un tempestivo intervento da parte dell'Autorità a riduzione del valore che può assumere il limite superiore al corrispettivo di accensione;

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2011, il valore degli elementi PE e PD, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo PPE prevedendo la restituzione dell'avanzo, attuale e prospettico, del Conto PPE prevedendo che la restituzione degli importi di competenza degli anni precedenti il 2010 avvenga nei successivi 12 mesi, e che, per ragioni prudenziali, la restituzione dell'avanzo atteso di competenza dell'anno 2010 avvenga nei successivi 24 mesi;
- modificare i meccanismi di gestione del conto PPE di cui all'articolo 9ter del TIV per tener conto dell'attuale indisponibilità presso la Cassa degli importi di perequazione di competenza dell'anno 2010, dal momento che tali importi verranno versati dagli esercenti la maggior tutela attraverso i meccanismi di perequazione a valle delle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi dell'articolo 13nonies del TIV.

Ritenuto altresì opportuno:

- disporre che la Cassa provveda alla chiusura del Conto UC1, destinando le risorse residue al conto PPE;
- prevedere che gli oneri e le rivenienze di competenza del Conto UC1, accertate successivamente alla chiusura del conto medesimo, siano posti in carico o destinate al conto PPE.

Ritenuto inoltre opportuno:

- adeguare i livelli della componente $DISP_{BT}$ alla luce delle stime circa i clienti finali serviti in maggior tutela con riferimento all'anno 2011 e prevedere altresì la modifica dell'articolazione per scaglioni di consumo della componente $DIPS_{BT}$ per i clienti finali domestici;
- dimensionare il livello della componente $DISP_{BT}$ al fine di restituire l'avanzo del Conto $DISP_{BT}$ derivante dalla determinazione degli ammontari relativi ai meccanismi di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV;
- modificare i meccanismi di versamento da parte degli esercenti la maggior tutela, al fine di prevedere che la quota della componente $DISP_{BT}$ relativa alla restituzione dell'avanzo del Conto $DISP_{BT}$ di cui al precedente alinea non sia computata ai fini della determinazione del gettito che ciascun esercente deve versare alla Cassa, prevedendo al contempo che tale quota venga restituita ai medesimi esercenti.

Ritenuto infine opportuno:

- determinare, esclusivamente ai fini della fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela di cui all'articolo 12 del TIV, in via preliminare e transitoria, il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela a titolo di acconto per l'anno 2011;

- stabilire che il corrispettivo a titolo di acconto di cui al punto precedente sia pari all'importo determinato dall'Autorità mediante la deliberazione ARG/elt 31/10 con riferimento al corrispettivo a titolo di acconto per l'anno 2010;
- che l'importo del corrispettivo a titolo di acconto per l'anno 2011 indicato nel presente provvedimento sia eventualmente modificato nel corso dell'anno 2011, per tenere conto, oltre che del preventivo economico dei costi di funzionamento per l'anno 2011, del consuntivo economico-patrimoniale relativo all'anno 2009 e del preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all'anno 2010, ovvero, qualora disponibile, del consuntivo economico-patrimoniale relativo al medesimo anno, nonché dei dati sulle differenze tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per gli anni antecedenti al 2010 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per i medesimi anni

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre gennaio – marzo 2011 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7* allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre gennaio – marzo 2011 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7* allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre gennaio – marzo 2011 sono fissati nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni relative alla componente UC1

- 4.1 La Cassa provvede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, alla chiusura del conto UC1 di cui al comma 54.1, lettera g), del TIT, destinando le risorse residue al conto PPE di cui al comma 54.1, lettera s), del medesimo TIT.
- 4.2 La Cassa informa sollecitamente l'Autorità dell'avvenuto espletamento di quanto disposto dal punto 1, precisando l'ammontare delle somme trasferite al conto PPE.

4.3 Gli eventuali oneri/rinvenienze in capo al Conto UC1 accertati successivamente alla chiusura del medesimo conto, sono posti in capo al Conto PPE di cui al comma 54.1, lettera s), del medesimo TIT.

Articolo 5 *Modifiche al TIV*

5.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 1, comma 1 la definizione “**componente UC1**” è soppressa;
- b) all'articolo 1, comma 1 dopo la definizione di “**dichiarazione sostitutiva**” sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - “**elemento DISP_{BT}¹** è l'elemento della componente DISP_{BT}, espresso in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo alla stima di gettito derivante dal differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicato a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e versato dagli esercenti la maggior tutela;
 - **elemento DISP_{BT}²** è l'elemento della componente DISP_{BT}, espresso in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo alla restituzione dell'avanzo del Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione derivante dalla determinazione a titolo definitivo degli ammontari del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24;”
- c) all'articolo 1, comma 1 dopo la definizione di “**elemento PE (prezzo energia)**” sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - “**elemento PPE¹** è l'elemento del corrispettivo PPE, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha già effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - **elemento PPE²** è l'elemento del corrispettivo PPE, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;”
- d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), dopo le parole “corrispettivo PPE” sono aggiunte le parole “, pari alla somma dell'elemento PPE¹ e dell'elemento PPE²”;
- e) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è soppressa;
- f) all'articolo 7, comma 1, lettera e), dopo le parole “componente DISP_{BT}” sono aggiunte le parole “, pari alla somma dell'elemento DISP_{BT}¹ e dell'elemento DISP_{BT}²”;
- g) all'articolo 7, comma 13, le parole “Gli elementi PE, PD ed” sono sostituite dalle parole “Gli elementi PE, PD, PPE¹, PPE² ed”;
- h) all'articolo 7, il comma 14 è sostituito dal seguente comma:

“7.14 Gli elementi della componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.1, lettera e) sono differenziati tra le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 e, con riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) sono differenziati tra i punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW e gli altri punti di prelievo.”;

- i) all’articolo 7, comma 15, le parole “I valori della componente $DISP_{BT}$ ” sono sostituite dalle parole “I valori degli elementi della componente $DISP_{BT}$ ”;
- j) all’articolo 9bis, comma 2, lettera a) le parole “della componente $DISP_{BT}$ ” sono sostituite dalle parole “dell’elemento $DISP_{BT}^1$ della componente $DISP_{BT}$ ”;
- k) all’articolo 9bis, è inserito il seguente comma:
 “ 9bis.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 9bis.2, ciascun esercente comunica alla Cassa l’ammontare derivante dall’applicazione dell’elemento $DISP_{BT}^2$ della componente $DISP_{BT}$ in relazione al servizio erogato nel bimestre considerato ed entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ciascun esercente riceve dalla Cassa detto ammontare.”;
- l) all’articolo 9ter, comma 2, le parole “il corrispettivo PPE” sono sostituite dalle parole “l’elemento PPE_1 del corrispettivo PPE”;
- m) all’articolo 9ter, comma 2, dopo le parole “dall’applicazione” sono aggiunte le parole “dell’elemento PPE^1 ”;
- n) all’articolo 25, comma 2 dopo le parole “comma 24.5” sono aggiunte le seguenti parole “e di cui al comma 9bis.3”;
- o) la tabella 3 del TIV è sostituita dalla seguente tabella 3:

Tabella 3:

Componente $DISP_{BT}$

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.15 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		$DISP_{BT}^1$		$DISP_{BT}^2$	
		$DISP_1$	$DISP_3$	$DISP_1$	$DISP_3$
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica	
Periodo di applicazione	Da 01/01/2008 a 30/09/2008	-1750,98	-0,048	-	-
	Da 01/10/2008 a 31/12/2008	-1392,38	-0,048	-	-
	Da 01/01/2009 a 31/03/2009	-1052,51	-0,036	-	-
	Da 01/04/2009 a 31/03/2010	-778,01	-0,036	-	-
	Da 01/04/2010 a 31/12/2010	-1211,1	-0,036	-	-
	Da 01/01/2011	-1079,23	-0,032	-194,77	-0,006

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.15 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW

Periodo di applicazione	$DISP_{BT}^1$	$DISP_{BT}^2$
	centesimi di euro/punto di prelievo/anno	centesimi di euro/punto di prelievo/anno
Da 01/01/2008 a 31/12/2008	-2610,3	-
Da 01/01/2009 a 31/03/2009	-2042,08	-
Da 01/04/2009 a 31/12/2009	-1760,92	-
Da 01/01/2010 a 31/03/2010	-1760,92	-
Da 01/04/2010 a 31/12/2010	-1987,28	-
Da 01/01/2011	-1818,13	-328,11

Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)		DISP _{BT} ¹					
		centesimi di euro/kWh					
		Periodo di applicazione					
da	fino a	Da 01/01/2008 a 31/12/2008	Da 01/01/2009 a 31/03/2009	Da 01/04/2009 a 31/12/2009	Da 01/01/2010 a 31/03/2010	Da 01/04/2010 a 31/12/2010	Da 01/01/2011
0	900	-	0,059	0,051	0,058	0,065	0,073
901	1800	0,197	0,059	0,051	0,058	0,065	0,073
1801	2640	0,681	0,665	0,573	0,626	0,705	0,634
2641	3540	1,938	1,483	1,279	1,234	1,39	1,237
3541	4440	2,057	1,483	1,279	1,234	1,39	1,237
Oltre 4440		0,792	2,515	2,168	1,883	2,12	1,882

Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)		DISP _{BT} ²					
		centesimi di euro/kWh					
		Periodo di applicazione					
da	fino a	Da 01/01/2008 a 31/12/2008	Da 01/01/2009 a 31/03/2009	Da 01/04/2009 a 31/12/2009	Da 01/01/2010 a 31/03/2010	Da 01/04/2010 a 31/12/2010	Da 01/01/2011
0	900	-	-	-	-	-	0,013
901	1800	-	-	-	-	-	0,013
1801	2640	-	-	-	-	-	0,114
2641	3540	-	-	-	-	-	0,223
3541	4440	-	-	-	-	-	0,223
Oltre 4440		-	-	-	-	-	0,34

c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.15 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

Periodo di applicazione	DISP _{BT} ¹		DISP _{BT} ²
	centesimi di euro/ punto di prelievo/anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/ punto di prelievo/anno
Da 01/01/2008 a 31/12/2008	-1864,5	0,792	-
Da 01/01/2009 a 31/03/2009	-1021,04	-	-
Da 01/04/2009 a 31/03/2010	-880,46	-	-
Da 01/04/2010 a 31/12/2010	-993,64	-	-
Da 01/01/2011	-909,07	-	-164,06

Articolo 6

Determinazione a titolo di acconto del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico per l'anno 2011

6.1 Esclusivamente ai fini della fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela di cui all'articolo 12 del TIV, il corrispettivo a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per l'anno 2011 è transitoriamente posto pari all'importo del corrispondente corrispettivo in acconto per l'anno 2010, come definito all'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 31/10.

Articolo 7

Disposizioni finali

7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dall'1 gennaio 2011.

7.2 Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Acquirente unico.

7.3 Il TIV, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato, successivamente all'1 gennaio 2011, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 dicembre 2010

Il Presidente Alessandro Ortis